



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1E-1008

Roma, 1 FEB 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

Alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

e.p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: Atto Senato n. 3124. Disegno di legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Aggiornamento della relazione tecnica

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, verificata positivamente, ad eccezione degli articoli 25-bis e 28-bis, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 8836 del 1° febbraio 2012.

Il Capo dell'Ufficio



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI


13
12

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO AMI Parlamentari Economia e Finanze
- 1 FEB. 2012
Prot. n. 1E-1007

Roma,

1 FEB. 2012

Prot. n 8836
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota n.



All' Ufficio legislativo - Economia

E p.c. Ufficio legislativo - Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 4865-A/R Disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Relazione tecnica e osservazioni

Con riferimento al disegno di legge in oggetto, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si trasmette in allegato la relazione tecnica debitamente verificata ad eccezione degli articoli 25-bis e 28-bis, in relazione ai quali si osserva quanto segue.

Articolo 25-bis. Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Parere contrario. La disposizione (em.25.0300) approvata dopo il rinvio in Commissione del decreto legge, prevede un ulteriore stanziamento a favore degli indennizzi per i beni perduti in Libia da parte di cittadini italiani, per il triennio 2012/2014, già previsto per gli anni 2009/2011 dall'articolo 4 della legge-n. 7 del 2009.

Al riguardo, come segnalato in precedenza, sia pure con riferimento ad una diversa formulazione, la disposizione è mal formulata in quanto in particolare non precisa l'onere e proroga la copertura finanziaria prevista dagli articoli 3 e 5 della citata legge. Si osserva che la copertura proposta non è ammissibile, in quanto il tributo previsto dall'articolo 3 della legge n. 7/2009 è già in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014 e le relative entrate sono acquisite al bilancio dello Stato. Pertanto, il loro utilizzo determinerebbe un onere privo di copertura

W

finanziaria. Per le motivazione esposte l'articolo in esame deve essere espunto dal provvedimento

. In ogni caso risulta necessario acquisire le valutazioni da parte del dipartimento delle finanze.

Articolo 28-bis. Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna

Parere contrario. La disposizione approvata in Commissione prevede che restino destinate alla propria finalizzazione le risorse del fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna di cui all'art. 4, comma 1-quinquies DL 40/2010 (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011).

In proposito, come già rappresentato, si segnala che la conservazione in bilancio delle risorse relative all'anno 2010, pari ad 1 milione di euro, è superflua in quanto dette risorse, a seguito degli impegni assunti nel 2011, sono già conservate nel conto dei residui passivi.

Il mantenimento, invece, delle risorse relative all'anno 2011, pari ad 1 milione, necessita di apposita copertura, in quanto il comma 1-bis dell' articolo 40 del DL 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011 ha reso definitivi gli accantonamenti previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 220/2010.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede la **soppressione dell'articolo**, ovvero, nel caso si ritenesse di mantenerlo, si rappresenta **la necessità di riformularlo nei termini di cui all'allegato.**

Infine, in relazione all'articolo **21 comma 3 Proroga di norme nel settore postale**, nel testo modificato dalle Commissioni, che introduce l'obbligo per i gestori dei servizi postali, in luogo della facoltà, di estendere anche alle associazioni non profit e le associazioni combattentistiche le apposite tariffe previste dal DM 21/10/2010, si ritiene necessario integrare il medesimo comma 3 con la previsione di apposita clausola di invarianza formulata nei seguenti termini:

"Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont' O

ll

Emendamento all'articolo 28-bis. AC 4865 A/R

Sostituire l'articolo 28-bis. con il seguente articolo:

“Articolo 28-bis.

(Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna).

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012.
2. All'onere derivante dal precedente comma, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.”

Relazione tecnica

La norma prevede il rifinanziamento del fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche per il 2012, per 1 milione di euro. Alla relativa copertura si provvede riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI
AC 4865 - A/R.**

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi da 1 a 5

Proroga termini in materia di assunzioni

L'articolo, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 6 bis (già emendamento 1.9) Assunzioni personale

La norma interviene sul testo dell' art 9 comma 28 del dl n. 78/2010 riguardante la fissazione di limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile.

In particolare - con specifico riguardo agli enti locali - viene previsto che per i settori della polizia locale e per i servizi educativi e scolastici il regime vincolistico operi dal 2013.

La modifica introdotta - considerato che alla norma nella sua versione originale non erano stati associati risparmi di spesa, essendo la norma medesima strumentale al rispetto del patto di stabilità - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 6 ter (già emendamento 1.46) Personale INPS

L'emendamento, volto a prorogare il termine per la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 138/2011, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

Proroga Commissario straordinario C.R.I.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 è stato disposto il commissariamento della Croce Rossa Italiana, ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della salute, ed è stato nominato il commissario straordinario. Successivamente, con l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario fino alla data di ricostituzione degli organi statuari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, non oltre il 31 dicembre 2011.

Inoltre, l'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha conferito al Governo una specifica delega per il riordino della Croce Rossa Italiana. In attuazione della medesima, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo di riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari.

In considerazione dell'iter non ancora concluso del citato schema di decreto legislativo, la disposizione procede ad una proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana non oltre il 30 settembre 2012. Ciò anche in considerazione degli adempimenti richiesti dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo, a cui dovrà provvedere il commissario straordinario (approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, soppressione o fusione dei comitati locali o provinciali della C.R.I., etc.) non appena sarà emanato il decreto legislativo di riordino della C.R.I.

La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

Proroghe in materia di verifiche sismiche

La disposizione si prefigge lo scopo di prorogare per un ulteriore anno le attività connesse con le verifiche sismiche finanziate dall'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito Fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

La norma reca inoltre la proroga del termine per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe, tenuto conto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche per le dighe di ritenuta.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto intende prorogare al 2012 la destinazione dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato dalle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge 191 del 2009, all'organismo di indirizzo di cui al successivo comma 118, per le spese di istruttoria e verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Si introduce, inoltre, una intesa con le medesime province.

Articolo 4 bis (già emendamento 4.01) Rimborsi elettorali

La norma differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011.

Relativamente all'anno 2012 non si ascrivono effetti finanziari in quanto, in base alla normativa vigente in materia, i rimborsi elettorali sono corrisposti con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno. Pertanto, le spese per le consultazioni elettorali effettuate nel secondo semestre dell'anno vengono rimborsate a valere sullo stanziamento in bilancio iscritto sul pertinente Fondo per i rimborsi ai partiti politici nell'anno successivo a quello in cui si è tenuta la consultazione. Nel caso specifico i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale del Molise del 16 e 17 ottobre 2011 sono considerati nella determinazione dello stanziamento del citato Fondo nell'anno 2012. Inoltre, il numero dei beneficiari non influisce sull'ammontare della spesa che viene determinata complessivamente non tenendo conto di questo parametro bensì del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali; tale numero moltiplicato per la quota spettante, stabilita dalla legge, quantifica la somma da rimborsare ai partiti politici partecipanti alla consultazione.

Articolo 5

Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

La disposizione è volta a prorogare al 31 gennaio 2012 il termine previsto per il trasferimento dell'impianto a favore della Regione Campania o altro ente pubblico o soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile.

Tale proroga si rende assolutamente necessaria atteso che le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto non si sono ancora perfezionate, come quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e dall'articolo 14 del decreto-legge 78 del 2010 che - in

particolare - inserisce nel Piano di stabilizzazione finanziaria anche l'acquisto del termovalizzatore di Accira. Peraltro appare necessario tale breve periodo di proroga anche in ragione della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.
La norma non ha effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 6

Proroga dei termini in materia di lavoro

Comma 1. *(trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi)* Le presenti proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria delle misure che si intende prorogare al 2012 è assicurata nei limiti di risorse già previste per l'anno 2012 a legislazione vigente (comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge 185).
Dalla disposizione non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. *(Proroga dei termini in materia di lavoro occasionale accessorio)* La disposizione è diretta a prorogare, in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in ragione della particolare congiuntura economica, la sperimentazione dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2-bis

La disposizione estende al 2012 la possibilità (già prevista dall'articolo 1-bis del decreto legge 78 del 2009 per gli anni 2009-2011) di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, in ragione della particolare congiuntura economica. Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rimanendo confermata la clausola finanziaria di assenza di oneri già prevista dallo stesso articolo 1-bis.

Articolo 6, commi da 2-ter a 2 quinquies e Articolo 6-bis

La presente relazione tecnica è redatta tenuto conto della necessaria presenza della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis.

Ciò al fine di non introdurre nell'ordinamento disposizioni che possano produrre significative pressioni sugli equilibri di finanza pubblica ovvero elementi di sostanziale inderogabilità di oneri cui provvedere, in presenza di estensioni di lavoratori beneficiari delle deroghe dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al sistema pensionistico senza corrispondente adeguamento dei limiti numerici e finanziari di cui al comma 15 dell'articolo 24 del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

Quanto sopra in quanto la disposizione di cui al comma 2-ter è diretta ad ampliare, senza adeguare i corrispondenti limiti numerici e finanziari di cui al comma 15 del citato articolo 24 della legge 214/2011, i lavoratori beneficiari delle suddette deroghe aggiungendo ulteriori tipologie a quelle già previste dal comma 14 dello stesso articolo 24, potendone derivare pertanto una eventuale maggiore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato in sede di comma 15 del medesimo articolo 24 (e del complessivo articolo 24) in relazione alla quale è necessario reperire le adeguate compensazioni mediante l'operare della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis.

A tale ultimo riguardo, pur in presenza della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis che garantisce la neutralità del complessivo impianto procedurale, non indifferente, in ogni caso, rispetto agli obiettivi di contenimento della dinamica della spesa pensionistica e di innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento come risultanti dalla legge 214/2011, risulta essere lo specifico dettato normativo del comma 2-ter. In tale ottica assumono rilievo, al fine di contenere l'estensione dei lavoratori beneficiari di deroghe rispetto alle nuove regole di accesso al sistema pensionistico, le seguenti necessarie limitazioni comunque presenti nel comma 2-ter:

- a) il rapporto di lavoro deve essersi risolto comunque in data antecedente il 31 dicembre 2011;
- b) il lavoratore deve risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica previgente rispetto a quella stabilita dal decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, i quali avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011.

Comma 2-quater, primo periodo: è diretto a meglio precisare, in senso restrittivo, una delle fattispecie dell'attuale comma 14 dell'articolo 24 del DL 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011, con la finalità di favorire il rispetto degli attuali limiti numerici e finanziari programmati ai sensi del comma 15, pertanto dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comma 2-quater, secondo periodo è invece diretto a escludere dall'applicazione della riduzione percentuale del trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011, limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2017, coloro che conseguono il requisito contributivo esclusivamente in base a prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, malattia e cassa integrazione ordinaria e per l'assolvimento degli obblighi di leva. In coerenza delle basi tecniche contenute nella RT dell'articolo 24 del citato DL 201/2011 dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri, al netto degli effetti fiscali indotti, stimando una riduzione delle economie derivanti dalle disposizioni vigenti di cui al comma 10, terzo e quarto periodo dello stesso articolo 24, in misura mediamente pari al 50 per cento:

Maggiori oneri comma 2-quater (+ effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo effetti fiscali	(0)	(-15)	(-61)	(-120)	(-149)	(-179)	(-200)
Al netto effetti fiscali	0	-11	-44	-85	-108	-125	-140

Ai sopra riportati oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-quinquies.

Comma 2-quinquies

La proposta emendativa riprende analoghe norme adottate in recenti Leggi Finanziarie ed è diretta a garantire maggiori entrate complessive (IVA + accisa) non inferiori ai 15 milioni di euro nel 2013 rispetto al consuntivo 2012 e nel limite massimo di 140 milioni di euro a decorrere dal 2014 in poi, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte in materia pensionistica nel precedente comma 2-quater.

In particolare, l'emendamento attribuisce al Direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato l'iniziativa di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tenuto conto degli andamenti dei prezzi fissati in prosieguo di tempo dai produttori di tale tipologia di prodotti.

Tale analisi è indispensabile per conoscere le dinamiche dei singoli comparti del mercato del tabacco lavorato che presenta un trend decrescente dei consumi delle sigarette ed un accentuato aumento del trinciato in relazione ad un accrescimento del valore della elasticità dei consumi legali rispetto ai prezzi, per effetto anche di una recrudescenza del fenomeno del traffico illegale nel settore.

Sulla scorta dell'analisi condotta, l'Amministrazione potrà dunque individuare la misura più idonea ed efficace di aumento delle aliquote, attraverso anche la perequazione dei livelli delle aliquote delle diverse categorie di prodotto, assicurando con ciò la maggiore redditività fiscale dell'intero settore dei tabacchi lavorati e poter così conseguire, con la stabilizzazione del gettito per accisa, la necessaria modulazione delle entrate previste per gli anni 2013, 2014 e successivi dall'emendamento in esame.

Comma 2-sexies

La disposizione attribuisce fino al 31 maggio 2012 alle Regioni non assoggettate a piano di rientro, la facoltà di ripianare il disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi.

Articolo 7

Proroghe in materia di politica estera

Si dispone la modifica dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, prorogando al 31 dicembre 2012 il termine della sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi emessi a carico di beni mobili e immobili delle Rappresentanze diplomatiche in Italia, per i quali lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

Comma 1, lettera a) – proroga al 2012 il termine entro cui procedere ad immissioni già autorizzate nel Ruolo Tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri degli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate, al fine di completare le procedure concorsuali già avviate.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Comma 1, lettera b) – proroga fino al 2012 la disposizione che consente ai Colonnelli o Generali dei Ruoli Speciali e Tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri di non essere collocati in aspettativa per riduzione quadri, qualora l'eccedenza possa essere compensata con carenze presenti in altri ruoli.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Comma 1, lettera c) - Si proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2016 il regime transitorio previsto dall'articolo 2243 del decreto legislativo n. 66/2010 per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri.

Comma 2 – la proposta è intesa a differire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge n. 129/2008 dall'anno accademico 2011-2012 all'anno accademico 2015-2016. Considerato che la proposta è relativa a procedure inerenti l'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle Forze armate.

Comma 3 – contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 9

Programma triennale della pesca

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009 della pesca – prorogato per l'anno 2011 dall'articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 – al fine di consentire di porre in essere, anche per l'annualità 2011, la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Inoltre, le ordinarie procedure di approvazione del Programma Triennale, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, non consentirebbero la necessaria tempestività programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dell'esigenza di un adeguamento di tali obiettivi all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziare a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, così come determinato dalla tabella C della legge di stabilità per il 2012.

Articolo 10

Proroga di termini in materia sanitaria

Comma 1 (*Proroga di termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali*) Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede la sospensione fino al 1° gennaio 2012 dell'obbligo della produzione del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione delle materie utilizzate per la produzione di medicinali, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea. Con la presente disposizione il predetto termine è prorogato al 3 luglio 2013. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 (*Proroga attività libero professionale intramuraria*)

La legge n. 120 del 2007 ha posto una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende, con modalità che assicurino il controllo dei

volumi prestazionali. Tuttavia, poiché allo stato si rileva che non tutte le Regioni sono in grado di rispettare detti adempimenti entro il 31 dicembre 2011 (termine previsto dalla vigente legislazione), con la disposizione in argomento si intendono prorogare fino al 31 dicembre 2012 le norme transitorie che consentono comunque di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche in assenza del rispetto degli adempimenti regionali in materia. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 (Modifica, dell'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria) La disposizione introduce una proroga di 2 anni, dal 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2014, diretta a consentire alle regioni il completamento della realizzazione di strutture per consentire l'attività libero professionale intramuraria. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 4 e 5 (Proroga dei termini in materia di adesione al cosiddetto sistema "pay back" sui farmaci) La disposizione è diretta a prorogare dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 la possibilità per le aziende farmaceutiche di non ridurre del 5 per cento il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN, a fronte del versamento in favore delle regioni dell'importo equivalente al maggior costo a carico dei servizi sanitari regionali. In tali termini, la disposizione è neutrale sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 11

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 1 (Tasse e diritti marittimi) La proposta fa slittare al 2013 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi rispetto all'attuale previsione normativa che fissa nel 2012 l'inizio della procedura, continuando a favorire, stante il perdurare periodo di crisi, anche i porti che svolgono attività prevalente di transhipment che potranno registrare crescite di traffici in virtù di una tassazione più agevolata.

Il mancato adeguamento al 31 dicembre 2011 delle tasse e diritti marittimi ha comportato un minor introito, per le autorità portuali, così quantificato:

- per il 2010, una perdita pari al 25,20% (66% del 38,18%) del totale introiti e tasse quantificabile in 52,01 milioni di euro;
- per il 2011 una perdita pari al 38,18% del totale introiti e tasse quantificabile in 78,8 milioni di euro;

I dati sopra evidenziati derivano dalla variazione percentuale relativa al periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 dei prezzi al consumo che è stata pari al +50,9%, il cui 75% è pari a +38,18%.

Inoltre, 206,4 milioni di euro rappresentano il totale nazionale di introiti per tasse e diritti portuali, suddivisi in 136,7 milioni di euro generati dagli introiti dalla tassa erariale e dalla tassa delle merci imbarcate e sbarcate (attualmente accorpate nell'unica "tassa portuale") e 69,7 milioni di euro relativi alla tassa e sovrattassa di ancoraggio (attualmente accorpate nella "tassa di ancoraggio").

La proroga del termine di adeguamento al 1° gennaio 2013 determina una perdita pari al 45,00% del totale introiti e tasse quantificabile in 92,88 milioni di euro.

A decorrere dal 1 gennaio 2013 le tasse e diritti marittimi dovranno essere adeguate sulla base dell'incremento ISTAT dei prezzi al consumo FOI calcolato dal 01.01.1993 al 31.12.2012 (allo stato non quantificabile).

La predetta valutazione economica ha carattere assolutamente approssimato considerato che non è possibile stimare gli indici ISTAT dei prezzi al consumo FOI sino al 2013 nonché la reale consistenza delle tasse e diritti.

Al fine della valutazione degli elementi sopra riportati, dagli ultimi dati disponibili, si è stimato che:

- la variazione percentuale relativa al periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 dei prezzi al consumo è pari al + 60.0%, il cui 75% è pari a + 45.00%;
- inoltre, sono state considerate l'ammontare di 206,4 milioni di euro quale totale nazionale di introiti per tasse e diritti portuali.

In merito alla lettera b), ciascuna autorità portuale, ha la possibilità aumentare sino ad un massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate secondo il DPR di cui sopra, con un gettito massimo pari a 674,42 milioni di euro per il solo anno 2012.

A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b), le stesse autorità portuali dovranno dare seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

La proroga, pertanto, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 2 e 3 (Proroga in materia di concessioni e diritti aeroportuali) Al comma 2; la disposizione prevede la proroga al 30 giugno 2012 del termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

La modifica in oggetto è tesa a consentire la prosecuzione dei procedimenti attualmente all'esame del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della difesa riguardanti la dismissione dei beni demaniali militari per la riconversione in demanio civile nonché l'eventuale riformulazione dei decreti interministeriali già sottoscritti da rappresentanti della precedente compagine governativa. La disposizione, avendo carattere procedurale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3, l'articolo prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993. Pertanto fino alla suddetta data l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali avverrà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al tasso di inflazione programmata. Contestualmente viene prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità per i concessionari di presentare completa istanza di stipula del contratto di programma evitando la decadenza dell'aggiornamento dei diritti aeroportuali. La proroga, necessaria al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di programma, che rappresentano, fino al recepimento della direttiva 2009/12/CE, l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4 (Autoservizi pubblici non di linea) La proposta dispone la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale deve essere emanato il decreto con il quale verranno previste misure attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente.

Alle disposizioni, di natura prettamente procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.

Comm. 5 e 6 (Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali) L'articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011 prevede l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, la proposta prevede che fino alla data di adozione del relativo statuto, e comunque non oltre il **31 luglio 2012**, le funzioni e le attività trasferiti all'Agenzia, continuano ad essere svolte dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a., nonché dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato. Ciò, al fine di consentire che attività come la vigilanza sui cantieri, sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione, l'approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari ai

fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime siano svolte senza soluzione di continuità.

Infine, si dispone la proroga al termine ultimo del 31 marzo 2012 del subentro dell'Agenzia ad Anas nelle convenzioni in essere, coerentemente, peraltro, con le modifiche da ultimo apportate dal decreto legge per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (decreto legge n.201/2011), in ordine alla cessione delle partecipazioni detenute da Anas nelle società concedenti. Le disposizioni non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 hanno il preciso scopo di colmare il vuoto normativo del citato articolo 36, che non prevedeva un termine per l'adozione dello Statuto dell'Agenzia, lasciando indeterminato il dies a quo per lo svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferite. Le norme in esame, inoltre, hanno la finalità di regolare il periodo transitorio che precede lo svolgimento delle funzioni dell'istituenda Autorità, individuando, nelle more, gli uffici competenti.

Comma 6-bis (già emendamento 11.14) Installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio

Il comma 6-bis fissa al 31 marzo 2012 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, che stabilisce limiti e condizioni per l'installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale.

Comma 6-ter (già emendamento 11.50) Licenza trasporto nazionale passeggeri

Il comma 6 ter proroga dall'8 aprile 2012 all'8 aprile 2013 il termine entro il quale le imprese ferroviarie in possesso di titolo autorizzatorio possono richiederne la conversione in licenza nazionale passeggeri, introdotta dall'articolo 58 della legge n. 99/2009.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Comma 6-quater (già emendamento 11.51)- Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

La previsione proroga fino al 31 dicembre 2012 il termine per procedere all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Dalla previsione non derivano oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 11 bis (già emendamento 11.01) Proroga di termini di impianti funiviari

L'articolo 11-bis, modifica, al comma 1, il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), il quale dispone che gli impianti a fune - di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140/1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali - possono godere, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza da parte degli organi di controllo, di una proroga di due anni dei termini riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali; tale termine viene ora portato a quattro anni.

Il comma 2 provvede alla conseguente soppressione delle norme di proroga di cui al decreto-legge n. 225/2010 e di cui al successivo DPCM 25 marzo 2011.

Il comma 3 prevede, infine, per gli impianti che beneficiano di proroghe rilasciate secondo la vigente normativa, e non ancora scadute, che le Società esercenti possano chiedere un ulteriore periodo di proroga, entro il limite massimo di quattro anni, previsto dal comma 1.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 12

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

Si dispone la modifica dell'art. 11, comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, prorogando al 31 dicembre 2012 il termine entro cui terminare la procedura di gara per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13

Proroga di termini in materia ambientale

Comma 1 (Funzionalità degli Enti parco) La disposizione stabilisce che non si applica ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge n. 394 del 1991, l'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti.

La disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che i risparmi conseguenti al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non sono stati considerati nei saldi di finanza pubblica.

Comma 2 (Funzionalità delle Autorità d'ambito territoriale) La disposizione differisce ulteriormente, fino al 31 dicembre 2012, la durata del periodo transitorio previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, previsto dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009. La norma intende evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle sopprimende autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in attesa che tutte le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, come previsto dal citato articolo 2 comma 186-bis.

La proroga non comporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 3 a 6 - Proroga termini in materia di rifiuti

La proroga prevista al comma 3 non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto riguarda il completamento di adempimenti informatici che devono essere posti in essere dai soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI e in mancanza dei quali non sarebbe possibile rendere operativo il sistema di controlli sulla tracciabilità dei rifiuti. La norma prevede, inoltre, che la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi, per la gestione del SISTRI, dell'ISPRA e, per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, di DigitPA.

Dall'attuazione del comma in parola non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il citato Ministero potrà avvalersi dei predetti soggetti nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente; il sistema viene finanziato tramite i contributi a carico degli aderenti.

Il comma 3-bis (novella la lett. f-octies) del comma 2 dell'art. 6 del decreto legge n. 70 del 2011 in coerenza con il comma 3 e, quindi, fissando al 30 giugno 2012 il termine a partire dal quale può decorrere l'adesione al SISTRI dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011.

In correlazione con il differimento della completa operatività del SISTRI di cui al comma 3, anche la proroga di cui al comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto pospone il termine di iscrizione per una peculiare categoria di soggetti, ossia gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Il comma 5 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto proroga al 31 dicembre 2012 la disciplina transitoria attinente alla gestione comunale in vigore nella regione Campania di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto legge n. 195 del 2009, tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativa al tributo "rifiuti e servizi indivisibili" di cui al decreto legge n. 201 del 2011. Per tale motivo, è anche disposta l'abrogazione del comma 5-quater dello stesso articolo 11, concernente l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione da parte delle società provinciali, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 6 è volto a prorogare, al 31 dicembre 2012, la decorrenza del divieto di ammettere in discarica i rifiuti di cui all'art. 6, comma 1, lettera p) del D.lgs n. 36 del 2003. La decorrenza originaria del 31 dicembre 2010 era stata prorogata al 31 dicembre 2011 con DPCM 25.3.2011 adottato ai sensi del d.l. 29.12.2010, n. 225, trattandosi di proroga non onerosa ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legge.

Comma 7 (Proroga di termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni) Si tratta della proroga al 31 marzo 2011 del termine relativo all'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13000 kJ/Kg previsto per il 31 dicembre 2010 dal decreto legislativo n. 36 del 2003, articolo 6, comma 1, lettera p). Al riguardo, si fa presente che tale termine risulta essere già stato precedentemente prorogato da ultimo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 225/2010.

La proroga, essendo riferita all'inammissibilità in discarica della tipologia di rifiuti individuata dall'articolo 6 comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 bis - (già emendamento 13.01) Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale.

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2012 delle concessioni sul demanio marittimo lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico e ricreativo, in essere al

31 dicembre 2011. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

Comma 1. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le funzioni di segreteria del CNPI sono assicurate da personale dipendente del Ministero a ciò preposto dal regolamento di organizzazione, mentre alle altre spese di funzionamento, di ammontare minimo, si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero stesso.

Si precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività di detto Consiglio da parte dei suoi componenti dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, limitatamente ai residenti fuori Roma, e ai gettoni di presenza, il cui importo, assolutamente irrisorio, in questo esercizio finanziario non supererà € 1.500,00, anche a seguito della riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011, disposta dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Comma 2. La disposizione proroga l'attuale composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di un ulteriore anno al fine di assicurare continuità nella fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2-bis (già emendamento 14.7) CONI

La norma differisce al 1° gennaio 2013 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro, autorizzando, quindi, una proroga nell'adozione delle misure per il contenimento delle spese previste dalla normativa citata. Le corrispondenti minori economie realizzate, rispetto a quelle previste, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, trovano copertura nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Comma 2-ter (già emendamento 14.12) Graduatorie

La norma prevede la riapertura dei termini utili all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lett. c) e 607, della legge 27.12.2006, n. 296 per alcune categorie di docenti che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di determinate iniziative di formazione.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale, dalla stessa non scaturiscono oneri finanziari, tenuto conto che restano fermi i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Comma 2-Quater (già emendamento 14.13) Chiamata professori universitari

Viene prevista la ripartizione a tutte le università delle risorse degli esercizi 2012- 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010, comprese le università che abbiano superato il limite del 90% delle spese di personale, ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che vieta alle Università medesime di assumere. La norma dispone che, limitatamente al reclutamento straordinario di professori universitari, il predetto limite non sia preso in considerazione. Pertanto, trattandosi di mera ripartizione di risorse già previste dalla citata legge n. 240 del 2010, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-quinquies (già emendamento 14.26)(Borse di studio in favore vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

La disposizione proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di istituzione di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché alle vittime del dovere ed ai figli e orfani delle vittime.

In applicazione della suddetta norma, il DPR 5 maggio 2009, n. 58 prevede, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dal medesimo articolo 4, l'assegnazione di:

- trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore;
- trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola media superiore;
- centocinquanta borse di studio dell'importo di 3000 euro ciascuna destinate agli studenti universitari;
- cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna destinate agli studenti delle scuole di specializzazione.

Per l'anno scolastico 2009-2010, con DPCM del 31 maggio 2011, sono state approvate le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio. Il fabbisogno complessivo per far fronte alla spesa derivante dal provvedimento in questione è pari ad euro 555.200,00.

Lo stanziamento per l'anno 2010 a valere sul pertinente capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università, denominato "Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli" era pari ad € 1.032.914,00.

Lo stanziamento per l'anno 2011 è stato ridotto ad € 500.623,00, già insufficienti alla copertura delle borse previste dalla normativa vigente.

In applicazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), tale stanziamento è stato ulteriormente rideterminato in € 448.990,00.

Al fine di corrispondere l'importo dovuto ai vincitori delle borse di studio, occorre dunque una integrazione pari ad €106.210,00 (v.Tabella 1).

Per l'anno scolastico 2010-2011, sul capitolo 1498 sono stati appostati € 483.339,00 a fronte di una spesa stimata in € 678.612,00 (v.Tabella 2).

Al fine di assicurare l'integrale copertura sia del saldo delle borse di studio già assegnate per l'anno scolastico 2009-2010, sia della spesa derivante dalle borse da assegnare per l'anno scolastico 2010-2011, occorrerebbe integrare il capitolo 1498 con un importo aggiuntivo pari

ad € 301.483,00 in modo da raggiungere lo stanziamento complessivo di euro 784.822,00 a valere sull'esercizio finanziario 2012 (v. Tabella 3).

TABELLA 1

SPESA BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010

(Graduatorie approvate con decreto del 31 maggio 2011 -in pagamento anno 2011)

Borse di studio assegnate con graduatoria approvate con decreto del 31/5/2011	Spesa complessiva	Risorse finanziarie Inizialmente previste a copertura del DPR n. 58 per l'anno finanziario 2010	Risorse finanziarie stabilizzate assegnate per competenza al capitolo 1498 per l'esercizio finanziario 2011	Risorse finanziarie per cassa assegnate al capitolo 1498 per effetto accantonamento (ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge di stabilità)	Risorse finanziarie aggiuntive occorrenti al capitolo 1498 per saldare la spesa complessiva per le borse già assegnate
122 BORSE DA € 3.000	€ 366.000,00	€ 1.032.914,00	€ 500.623,00	€ 448.990,00	€ 106.210,00
158 BORSE DA € 800	€ 126.400,00				
157 BORSE DA € 400	€ 62.800,00				
FABBISOGNO COMPLESSIVO	€ 555.200,00				

TABELLA 2

PREVISIONE DI SPESA (anno 2012)

BORSE DI STUDIO 2010/2011 (Bando in corso di predisposizione)

<p>Studenti scuola primaria e secondaria di primo grado aventi diritto:</p> <p>157 + 7 (studenti esclusi dalle borse 2009/2010 per domanda fuori termine) = 164 164 - 24 (studenti promossi alla scuola secondaria di secondo grado) = 140 studenti x € 400 = € 56.000,00</p>
<p>Studenti scuola secondaria di secondo grado aventi diritto:</p> <p>158 - 33 (n. studenti diplomati) = 125 125 + 24 (n. studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado) = 149 studenti x € 800 = € 119.200,00</p>
<p>Studenti Università aventi diritto:</p> <p>122 + 33 (n. studenti provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado) = 155 studenti x € 3000 = € 465.000,00</p>
<p>TOTALE FABBISOGNO BANDO 2012 = € 640.200,00 A CUI AGGIUNGERE: INCREMENTO ANNUO MEDIO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PARI AL 6% € 38.412,00</p>

TOTALE COMPLESSIVO spesa prevista per il 2012: € 678.612,00

Tabella 3

Riepilogo spesa complessiva occorrente per il saldo delle BORSE DI STUDIO 2009/2010 (Graduatorie approvate con decreto del 24/6/2011) E PER IL PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 2010/2011 (Bando in corso di predisposizione)

SPESA PER L'ANNO 2011 (BORSE DI STUDIO A.S.2009-2010 già assegnate)	RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 1498 Per l'Esercizio finanziario 2011	DIFFERENZA IN NEGATIVO
€ 535.200,00	€ 448.900,00	€ 106.210,00

SPESA PREVISTA PER L'ANNO 2012 (Borse di studio A.S.2010-2011 Bando in corso di predisposizione)	RISORSE ASSEGNATE AL CAPITOLO 1498 Per l'Esercizio finanziario 2012	DIFFERENZA IN NEGATIVO
678.612,00	€ 483.339,00	€ 195.273,00

RISORSE DA ASSEGNARE IN AGGIUNTA AL CAPITOLO 1498 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012:
€ 106.210,00 + € 195.273,00 = € 301.483,00

A tale onere, pari a 301.483 euro per il 2012, si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Articolo 14 bis - (già emendamento 14.011) Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina

Proroga, nel limite di spesa pari ad euro 500.000 per il solo anno 2012, il disposto normativo di cui all'articolo 7, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale, per la predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini e per il miglioramento delle strutture per l'accesso dei visitatori, fissava nei limiti di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 il contributo relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina. All'onere recato dalla norma in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, indicata dall'articolo 7-quinquies, comma 1, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, integrata dall'articolo 33, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Articolo 15

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

Comma 1 (*Proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*) Con l'articolo 1, comma 349, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) il Ministero dell'Interno è stato autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per un numero complessivo di 650 unità da inquadrare nella ex posizione economica B1 - Area II fascia 1, per un periodo di 3 anni, a partire dal 1 gennaio 2008, per le esigenze connesse al rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

L'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha successivamente rinnovato per un ulteriore anno i contratti di lavoro sopra menzionati.

Al fine di garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione, è stato quantificato il costo derivante dalla proroga per 6 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato di un numero complessivo pari a 650 unità da inquadrare nella fascia retributiva F1 - Area II.

Il corrispondente onere viene quindi individuato tenendo presente varie voci retributive fisse e variabili, stipendio, quota *pro capite* per fondo unico di amministrazione, compenso per lavoro straordinario e buoni pasto, secondo le misure attualmente in vigore.

A detta quantificazione, sono stati infine applicati i c. d. oneri riflessi, costi a carico dell'Amministrazione, nella misura del 38,38% per la retribuzione fissa e del 32,70 % per quella accessoria.

Pertanto, il costo derivante dalla proroga dei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato dal 01/01/2012 al 30/06/2012 risulta essere pari a € 10.311.907.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dall'art. 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Comma 2 (*Proroga concernente personale corpo nazionale Vigili del fuoco*) L'articolo 133, comma 1 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell'Amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell'Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno.

La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la proposta normativa fino al 31 dicembre 2012.

La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-septies del decreto legge n. 300/2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

Comma 2-bis (*già emendamento 15.8*) **Vigili del fuoco graduatoria** La norma proroga fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di utilizzare gli appositi elenchi, di cui al decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139, ai fini dell'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzata alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa ha carattere procedurale e non si configura come un'autorizzazione ad assumere personale.

Comma 3 (*Proroga del termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali*) La disposizione prevede la proroga delle disposizioni vigenti in materia di procedura per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, confermando i poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (*già emendamento 15.35*) La norma prevede a carico dello Stato anche per l'anno 2012 il contributo annuo destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162. Al relativo onere, pari ad euro 250.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 4 (*Proroga del termine in materia di dati biometrici delle carte d'identità*) La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2012, a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del r.d. 16 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le carte di identità devono essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 (*Proroga del termine in materia di contributi a favore dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali*) L'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che a tale Agenzia succeda a titolo universale il Ministero dell'interno. Il successivo comma 31-sexies disponeva conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 (termine poi prorogato per effetto dell'art. 1, comma 1, d.l. 225/2010), fosse soppresso il contributo a carico degli enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. La disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto proroga, nel contempo, il termine a decorrere dal quale i contributi ordinari a favore dei medesimi enti locali sono ridotti in maniera corrispondente...

Comma 6 (*Proroga termine utilizzo disponibilità contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani*) La proposta mira a prorogare di un ulteriore anno la conservazione nelle contabilità speciali intestate ai Prefetti delle rispettive province delle risorse destinate al completamento degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Andria-Barletta-Trani, da ultimo prorogati fino al 31/12/2011 dall'articolo 3, comma 5, del DL 194/2009. Tenuto conto che gli impegni contrattuali sono già stati

interamente assunti dai prefetti in anni pregressi, per il completamento delle strutture di nuovi uffici governativi, quali caserme dei vigili e strutture della polizia, per i quali i lavori sono già in fase avanzata, si rappresenta che i prefetti sono autorizzati all'utilizzo dei fondi già disponibili per il completamento degli interventi entro il nuovo termine, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale e con effetti trascurabili in termini di fabbisogno della P.A.

Commi 7 e 8 (Proroga del termine per il definitivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi) La disposizione proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

La disposizione prevede la prosecuzione per l'anno 2012 da parte degli Enti previdenziali degli investimenti anche in forma diretta previsti dall'art. 14 comma 3 del decreto legge 39/2009, convertito in legge n. 77/2009.

Tenuto conto che tali interventi connessi con il programma di ricostruzione in Abruzzo sono da realizzare nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'art.8 comma 15 del decreto legge n. 78/2010, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del MEF di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non si determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, atteso che il relativo impatto è già considerato nei tendenziali di spesa.

Articolo 17

Infrastrutture carcerarie

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14

La norma mira a prorogare sino al 31 dicembre 2012 la gestione commissariale di cui all'art. 44 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, mediante la nomina di un commissario straordinario cui sono attribuiti i poteri già esercitati dal capo del Dipartimento dell'amministrazione, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L'esigenza di tale proroga consegue alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010), attestante il persistere di una situazione emergenziale e la necessità di prorogare i poteri sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle amministrazioni coinvolte nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche in questione. Allo stato il piano indicato non risulta completato.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al Commissario straordinario nominato ai sensi della disposizione in questione non spetta alcun compenso.

Articolo 18

Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Si prevede che il collegio dei revisori dei conti dell'ENEA continui ad operare fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto, come sancito dal comma 6 dell'art. 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99, gli oneri per l'organo di controllo in questione rientrano nei normali e già previsti oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 19

Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili.

La norma prevede la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio, n. 91. Considerata la natura e l'oggetto dei provvedimenti attuativi oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis (già emendamento 19.5) Piano Sud

Viene previsto che, per l'anno 2012, l'utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008, è esteso alle finalità previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud), limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'applicazione della stessa è circoscritta alla dotazione del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 per l'anno 2012.

Articolo 20

Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 derivanti dal riparto del Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF, nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per l'anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività.

La norma in esame intende conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, da riutilizzare in conto residui nel successivo esercizio (per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.

Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell'IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d'imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In base al citato provvedimento attuativo, tra l'altro, il calcolo dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l'esame di ogni singola dichiarazione.

La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia dell'entrate che individui le

rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Commi da 1-bis a 1-quater (Conservazione di somme in bilancio per i canoni di locazione e per la revisione del trattamento economico dei ricercatori) (già emendamento 20.2.)

Comma 1-bis

L'articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha modificato sostanzialmente la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato sull'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, sul c.d. "Conduttore unico".

Infatti, la novellata disposizione normativa stabilisce che, alla stipula dei contratti di locazione ed al rinnovo di quelli in scadenza, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio, nonché al pagamento dei relativi canoni di locazione provvedono direttamente le amministrazioni interessate; conseguentemente viene prevista la soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

La suddetta norma non ha comportato riflessi finanziari, attesa la natura compensativa delle variazioni di bilancio occorrenti per la pertinente riallocazione, negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, delle somme in precedenza destinate all'Agenzia del demanio per il pagamento dei nuovi canoni di locazione.

Tuttavia, per l'anno 2011, una quota delle suddette risorse finanziarie, non iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato interessate, non sono state contabilmente impegnate entro il 31 dicembre 2011, attesa la menzionata modifica normativa intervenuta nella disciplina in materia.

In relazione a tali quote di risorse iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri e non utilizzate, pari complessivamente a circa 51,2 milioni di euro, valutandosi l'opportunità di assicurare un margine di flessibilità gestionale alle predette Amministrazioni, atteso che la modifica normativa della disciplina sul conduttore unico è avvenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio, viene proposta con la presente disposizione che ne prevede il mantenimento in bilancio al termine dell'anno 2011, per la loro utilizzazione nel 2012 in conto residui.

Comma 1-ter

La disposizione intende conservare in bilancio le risorse del capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'anno 2011 destinate alla revisione del trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica per 11 ml di euro, si provvede mediante utilizzo del fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7-ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 1-quater

La disposizione prevede la compensazione dei conseguenti effetti finanziari per il 2012 sui saldi di finanza pubblica dei predetti commi 1-bis e 1-ter mediante utilizzazione del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 21

Proroga di norme nel settore postale

Comma 1. La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste in posizione di comando presso Pubbliche Amministrazioni/Enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Peraltro, tenuto conto che quasi tutte le unità di personale interessato hanno già usufruito, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 112, della possibilità di inquadramento nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio, la proroga in esame si riferisce ad un esiguo numero delle risorse interessate (8 unità), onde consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle Amministrazioni di destinazione.

La disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, tenuto anche conto che sull'apposito fondo di cui al cap. 3030/MEF sussistono sufficienti disponibilità (dell'ordine di 1 milione di euro annui) per la copertura dei relativi oneri per l'ulteriore proroga di un anno del suddetto personale comandato.

Comma 2. Con la disposizione in esame si proroga al 31 dicembre 2013 il comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto legge 5 agosto 2010 n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010 n. 163 con la quale era stato introdotto un sistema di tariffe massime sostenibili per la spedizione postali da parte delle imprese editrici iscritte al ROC (Registro degli operatori della comunicazione), senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 21, comma 3 (già emendamento 21.9) Tariffe spedizione postali

La disposizione statuisce l'applicazione, introducendo l'obbligo e non più la facoltà, fino al 31 dicembre 2013, delle tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21/10/2010, anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni non profit di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, nonché delle associazioni d'arma e combattentistiche, prescindendo dal possesso del requisito richiesto dall'art. 2, lett. b) del citato DL n. 353, relativo all'esistenza di una percentuale non inferiore al 50% di abbonamenti sottoscritti, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari. Il decreto citato prevede, tra l'altro, all'art. 1, che le tariffe massime da esso stabilite sono determinate senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 22

Continuità degli interventi a favore delle imprese

Comma 1. La proroga delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, attiene esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori, non già alla operatività degli strumenti di agevolazione ricompresi nelle convenzioni, che non possono, comunque, subire soluzioni di continuità operativa e si rende necessaria nelle more della piena operatività delle norme attuative dell'art. 5, comma 5-sexies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate.

L'operatività degli strumenti in favore delle imprese, infatti, già trova copertura a valere sulle risorse stanziare in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri.

Comma 1 bis (già emendamento 22.3) Programmazione negoziata

La disposizione modifica il comma 9-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla proroga al 31 dicembre 2012, del termine per il completamento delle iniziative agevolate, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata che, ai sensi dell'art. 1, comma 862, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dovevano essere completate entro il 31 dicembre 2011.

La modifica è volta a limitare la concessione della proroga alle sole iniziative che risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi; in tal caso, quindi, l'ammontare dell'agevolazione concessa è rideterminato nel limite massimo delle quote dei contributi maturati alla data di entrata in vigore del comma 9-ter dell'art. 40 d.l. 201/2011, anziché in misura corrispondente alle anticipazioni già erogate (come originariamente previsto).

Inoltre, viene disposto che eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Eventuali effetti positivi conseguenti alle economie realizzate potranno essere verificati solo a consuntivo.

Comma 1-ter (già emendamento 22.16) *Credito alle PMI*

L'emendamento prevede l'avvio di un tavolo tecnico di consultazione tra le parti interessate finalizzato a concordare le condizioni per disporre la proroga dell'operatività dell'Accordo per il credito alle PMI, sottoscritto nel febbraio 2011.

La disposizione, di carattere meramente procedurale, non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Art. 22-bis (già emendamento 22.013) *Protezione accordata al diritto d'autore*

La norma estende da 5 a 15 anni il termine per la non imputabilità delle condotte in violazione del diritto d'autore, termine stabilito, relativamente a disegni e modelli, dall'art. 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).

Non vi sono profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione che incide la sfera giuridica del titolare del diritto d'autore.

ART. 23

Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria

Viene prorogato il termine entro il quale la riserva di attività di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La proroga non comporta effetti finanziari negativi.

Articolo 24

Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

La norma modifica le scadenze previste per la rilevazione del patrimonio della pubblica amministrazione. Considerata la natura e l'oggetto della norma oggetto della proroga, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25

Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

Il contributo italiano previsto dalla disposizione in esame è a carico della Banca d'Italia e non graverà sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessario prevedere l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale. La Banca d'Italia deve quindi essere autorizzata a stipulare un accordo di prestito (comma 2) che sarà firmato e diventerà esecutivo solo dopo la concessione della garanzia statale (comma 3).

Da un punto di vista tecnico, la garanzia coprirà ogni eventuale rischio connesso al rimborso del prestito, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Al riguardo è da ritenere che dalla concessione della citata garanzia in favore della Banca d'Italia per il mancato rimborso dei prestiti non derivino effetti negativi in termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza del rischio di insolvibilità pressoché nullo da parte del Fondo monetario. Pertanto, gli unici esborsi eventuali che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato, potrebbero essere imputati al versamento per interessi e per differenze di cambio.

I rapporti derivanti dai prestiti di cui ai commi da 2 a 4 saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. (comma 4).

Inoltre, è prevista la possibilità (comma 5) che, come accaduto in seguito al Vertice G20 di Londra del 2009, le risorse vengano successivamente trasferite al NAB - New Arrangements to Borrow, strumento che concerne un insieme di accordi permanenti con i quali alcuni paesi membri, o le loro banche centrali, mettono a disposizione del FMI risorse a credito da utilizzare in caso di necessità. Il NAB è stato di recente riformato e rafforzato in seguito all'accordo G20 di Londra del 2009 di triplicare le risorse del FMI. Pertanto nel 2011 è diventato effettivo il nuovo NAB autorizzato dall'Italia con decreto-legge n. 225/2010, convertito con legge n. 10/2011.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste.

Inoltre, anche per tener conto in misura prudenziale dei relativi rischi, valutabili in caso di attivazione delle suddette garanzie, l'autorizzazione di spesa di cui al suddetto articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

Si precisa che tale appostazione, in analogia con quanto previsto per le garanzie è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell'eventualità dell'escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l'ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto sopra esposto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto ai sensi dell'articolo 31 della legge 196/2009, tale garanzia è inclusa nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia.

Articolo 26

Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

La proroga è finalizzata a consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica". Contestualmente si estendere l'utilizzo delle risorse, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'alta formazione dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, in quanto gli oneri per le attività di documentazione, di studio, di ricerca e di altra formazione rientrano nell'autorizzazione di spesa della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Articolo 27

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle Regioni

Comma 1: Al fine di individuare un percorso condiviso di efficientamento e razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, la disposizione modifica l'articolo 21, comma 3 del Dl 98 del 2011 prevedendo che entro la fine di febbraio 2012, il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi per la razionalizzazione e l'efficientamento del settore nonché individui misure e modalità per la loro attuazione, da adottarsi entro il primo trimestre 2012.

Con la medesima intesa verranno, altresì, individuati strumenti e modalità di monitoraggio, nonché definiti i criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al medesimo articolo 21, comma 3.

L'attuazione di tali ultimi compiti è demandata all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007.

Le disposizioni, di natura prettamente procedurale, non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2: La norma è finalizzata a rendere graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 28

Proroga della convenzione con il centro di produzione spa

La disposizione autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012 per consentire la proroga per l'intero anno 2012 della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

Anno	2012	2012	2012
	SNF	Fabbisogno	Indebitamento netto
C. 1	+7	+7	+7
C. 2	-7	-7	-7
Totale	0	0	0

Art. 28, comma 2-bis (già emendamento 28.1) Convenzione RAI San Marino

La disposizione proroga al 31 dicembre 2012 la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI per assicurare la collaborazione radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, nelle more della ratifica del relativo Accordo internazionale.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

Articolo 29 - Proroghe di termini in materia fiscale

Comma 1. - Proroga consegna fabbisogni standard comuni e province

La disposizione proroga al 30 aprile 2012 la scadenza per la determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Commi 2 e 3 - Decorrenza aliquota unica rendite finanziarie

Con riferimento al **comma 2 lettera a)** si precisa che trattasi di una norma di carattere amministrativo necessaria per la corretta applicazione, relativamente agli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, dell'aliquota prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. In merito si evidenzia che la suddetta disposizione non determina effetti di gettito rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica al citato decreto legge n. 138/2011.

Con riferimento alla **lettera b) dello stesso comma**, si evidenzia che la disposizione modifica il regime transitorio delle operazioni pronti contro termine stipulati prima del 1 gennaio 2012 e aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari qualora la loro durata non ecceda i dodici mesi, prevedendo per tali operazioni l'applicazione dell'aliquota del 12,5% anziché del 20%. In merito, si osserva che in base ad informazioni assunte presso gli operatori del settore risulta una durata media di tale tipologia di contratti alquanto limitata (circa due mesi), per cui si stima che la disposizione non comporti sostanziali variazioni di gettito.

Relativamente alla disposizione di cui al **comma 3** non si ascrivono effetti rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica originaria, in considerazione del tenore chiarificatorio della stessa.

Commi 4 e 5 - proroga presentazione domande di inesigibilità

La proroga dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione prevista dalla disposizione in commento non produce oneri, poiché non incide in alcun modo sul diritto all'incasso delle somme iscritte a ruolo, incorporato al titolo esecutivo (ruolo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Né, peraltro, la proroga in parola comporta ritardi nello svolgimento delle procedure di riscossione coattiva; ciò, in quanto la presentazione della comunicazione di inesigibilità non determina di per sé l'esaurimento delle attività di riscossione coattiva finalizzate al recupero, tanto che questa comunicazione è suscettibile di successiva integrazione, se, alla data della sua proposizione, le procedure esecutive non si sono concluse per causa non imputabile all'agente della riscossione (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999).

Comma 5-bis

La disposizione in esame prevede che l'abrogazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-septies*), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *gg-ter*) e *gg-quater*) del medesimo comma 2.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica non comporta effetti finanziari, essendo finalizzata a chiarire dubbi interpretativi sull'entrata in vigore delle disposizioni che riguarda comunque aspetti meramente procedurali

Comma 6 - Proroga termini chiusura partite IVA inattive: riapertura termini

La disposizione prevede la riapertura del termine entro il quale sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA.

Alla suddetta proroga, anche se foriera di comportare maggior gettito, non si ascrive prudenzialmente alcun effetto.

Art. 29, comma 6 bis- 6 ter (già Emendamento 29.16) Detrazioni per carichi di famiglia

La norma dispone che, per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l'anno 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR.

In base agli ultimi dati disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, risulta un numero di soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari pari a circa 6.000.

Ipotizzando, in via prudenziale, che un analogo numero di soggetti rientri nelle condizioni previste dalla norma in esame e applicando una detrazione media pro-capite analoga al valore medio delle detrazioni per carichi familiari spettanti ai contribuenti residenti che, in base alla normativa IRPEF vigente, è pari a circa 1.000 euro, si ottiene una perdita di gettito di competenza annua pari a -6 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
IRPEF	-1,3	-4,7	0

Ai relativi oneri, si provvede, al comma 6-ter, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 7 - Proroga semplificazione dichiarazione sostituti d'imposta

La disposizione in esame proroga i termini per la semplificazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 8 - Termine per domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali

La disposizione in esame dispone la validità delle domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti e comunque entro il 30 giugno 2012.

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Comma 8-bis

La disposizione in esame estende espressamente a Riscossione Sicilia l'impossibilità di riscuotere le entrate dei comuni allo stesso modo di quanto già previsto per Equitalia S.p.A. Al riguardo, si evidenzia che la modifica non comporta effetti di ordine finanziario.

Comma 8-ter (già Emendamento 29.37) Proroga a 10 anni il termine per l'utilizzazione edificatoria dell'area

La norma dispone la proroga del termine per l'utilizzazione edificatoria delle aree edificabili, interessate dalla rivalutazione prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare il termine per la suddetta utilizzazione edificatoria passa dai vigenti cinque anni a dieci anni. Si stima che la disposizione non comporti sostanziali effetti in termini finanziari, trattandosi di fattispecie limitate.

Comma 9 - Certificati ipotecari e catastali

La normativa proposta dispone la proroga dei termini previsti per l'applicabilità delle novellate disposizioni del Testo Unico (DPR n. 445/2000) ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati rilasciati dall'Agenzia del Territorio, al fine di consentire all'Autorità Politica le necessarie valutazioni in merito ad una espressa esclusione di tale applicabilità per l'ambito ipotecario e catastale.

Tale proroga, si è resa necessaria in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, fra l'altro, ha apportato modifiche di rilievo al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le quali incidono in modo significativo sulle disposizioni in materia di certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione e di dichiarazioni sostitutive.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Comma 10 - Modifiche art 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere concluse le procedure di dismissione immobiliare di cui ai commi 195 e 196 dell'art. 2 della legge di stabilità 2010 (legge 191/09) (Comune di Roma). La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli effetti previsti dalla norma originaria non erano stati scontati nei tendenziali.

Comma 11 - Esercizio associato funzioni fondamentali piccoli comuni

La proroga di 9 mesi per l'esercizio di funzioni fondamentali (comma 31, lettere a) e b) art. 14 dl 78/2010) non ha effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che alle disposizioni originarie non sono stati ascritti effetti finanziari.

Comma 11-bis (già Emendamento 29.57)

La disposizione prevede la proroga dei termini previsti dai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'art. 16 del DL 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 per l'esercizio associato di funzioni fondamentali degli EE.LL, in particolare per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché altre modifiche ordinamentali. Alla norma i cui termini sono prorogati non sono stati ascritti effetti finanziari pertanto la proroga non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 12 Proroga sperimentazione gioco del Bingo

La disposizione in esame proroga il periodo di sperimentazione del bingo, garantendo l'attuale livello di gettito derivante dal predetto gioco. Il differimento in questione non determina quindi effetti negativi sul gettito.

Comma 13 - Procedura selettiva in materia di poker sportivo e scommesse

La disposizione differisce il termine per l'esecuzione delle procedure selettive in materia di poker sportivo e di scommesse. La norma propone in sostanza una dilazione dei termini per la indizione delle procedure selettive della rete fisica del poker sportivo e delle scommesse, già definiti dall'articolo 24, commi 34 e 37, del d.l. n. 98 del 2011.

Il differimento non comporta riduzioni di entrata a carico del bilancio dello stato, atteso che i risultati complessivamente attesi dal settore sono stati già pienamente raggiunti.

Comma 14 – termine modifica aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

La disposizione riapre i termini, a favore delle regioni, per le deliberazioni delle maggiorazioni o delle diminuzioni dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativamente all'anno 2011, a seguito di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha fissato all'1,23 % l'aliquota ordinaria di base dell'addizionale a decorrere dallo stesso anno di imposta 2011.

Alla norma in esame non si ascrivono ulteriori effetti in termini di gettito rispetto a quanto già valutato in sede di relazione tecnica all'articolo 28 del decreto legge n. 201/2011.

Comma 15 - Proroga pagamenti tasse e contributi agli alluvionati

La disposizione prevede, nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per il 2011, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle province di La Spezia, Massa Carrara e Genova.

Con successiva ordinanza del presidente del consiglio dei Ministri saranno stabiliti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

La disposizione comporta, per l'anno 2011, un onere entro il limite di spesa previsto (70 milioni di euro), cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 15 (Emendamento 29.10 e 29.297) Eccezionali avversità atmosferiche-

La disposizione estende ai soggetti interessati dalle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Livorno, nonché il comune di Ginosa e la frazione di Metaponto del Comune di Bernalda nel mese di novembre 2011 la sospensione dei versamenti tributari e contributivi fino al 30 giugno 2012, già disposta a favore dei soggetti delle province di La Spezia e Massa Carrara (per gli eventi del mese di ottobre 2011) e della provincia di Genova (per gli eventi del mese di novembre 2011).

Relativamente all'anno 2012 non si ascrivono effetti finanziari in quanto il comma 15 dell'articolo 29 prevede che le somme sospese fino al 30 giugno 2012 siano comunque restituite entro il corrente anno mediante un numero massimo di sei rate di pari importo a decorrere dal 16 luglio 2012, assicurando l'acquisizione a bilancio del gettito sospeso nel predetto anno.

Comma 15 bis (Emendamento 29.152) Eccezionali avversità atmosferiche - Messina

La proposta in esame estende ai soggetti interessati dalle avversità atmosferiche che hanno colpito il 22 novembre 2011 il territorio della provincia di Messina la sospensione dei versamenti tributari e contributivi fino al 30 giugno 2012, già disposta a favore dei soggetti delle province di La Spezia e Massa Carrara (per gli eventi del mese di ottobre 2011) e della provincia di Genova (per gli eventi del mese di novembre 2011).

I soggetti beneficiari saranno individuati dai Commissari delegati, che predisporranno i relativi elenchi nominativi, sulla base dei criteri stabiliti con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Relativamente all'anno 2012 non si ascrivono effetti finanziari in quanto il comma 15 dell'articolo 29 prevede che le somme sospese fino al 30 giugno 2012 siano comunque restituite entro il corrente anno mediante un numero massimo di sei rate di pari importo a

decorrere dal 16 luglio 2012, assicurando l'acquisizione a bilancio del gettito sospeso nel predetto anno.

Comma 16 - Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo

La proroga prevista dalla norma in esame differisce l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita l'occasione in esame fino al 31 dicembre 2012. I benefici fiscali sono ammessi limitatamente ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

In base a dati forniti dalle Prefetture, risulta che nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato della proroga del medesimo anno circa 1.300 soggetti. Prudenzialmente, considerando un possibile aumento nel secondo semestre dell'anno del numero di soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione in esame, si ipotizza che i beneficiari siano pari a circa 2000 soggetti. Si ipotizza che lo stesso numero sia relativo all'anno 2012.

In base alla banca dati immobiliare integrata 2009, si stima un canone medio annuo nazionale, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente, reflazionato al 2012, di circa 4.900 euro. Ai fini prudenziali tale importo viene incrementato a 5.000 euro.

Applicando un'aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32% (risultante da elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010, redditi estrapolati al 2012), si stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2012, pari a circa -3,2 milioni di euro e una perdita di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa -130 mila euro e -50 mila euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando il mancato effetto sull'acconto per l'anno 2013 previsto dalla norma, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
IRPEF	0	-3,2	0
Addizionale regionale	0	-0,13	0
Addizionale comunale	0	-0,05	0
Totale	0	-3,38	0

Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga di cui al primo periodo del comma 16 si provvede mediante le risorse derivanti dalle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma medesimo.

In particolare, il quarto periodo del richiamato comma riduce, dell'importo di € 3,38 milioni (pari alla copertura richiesta) per l'anno 2013, la quota di entrate riassegnabili alla spesa del Ministero infrastrutture e trasporti - in base al comma 238, art. 1, L. n. 311/2004 - determinando un effetto finanziario positivo di pari importo, correlato al fatto che, a seguito della modifica sopra richiamata, € 3,38 milioni rimangono acquisiti all'entrata del bilancio statale.

Comma 16-bis

Per stimare gli effetti della riapertura della definizione delle liti minori è necessario partire dal ricorso in Commissione tributaria provinciale notificati nel periodo che va dal 1° maggio 2011 (termine previsto dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011) al 31 dicembre 2011 (termine previsto dall'articolo 29, comma 16-bis, del disegno di legge di cui all'Atto Camera n. 4865-A).

Dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risultano notificati nel periodo maggio/dicembre 2011 circa 23.600 ricorsi su atti di accertamento con importo in

contestazione inferiore a 20.000 euro, per un valore complessivo in contestazione di 374,6 milioni di euro.

Di questi 6.600 con importo in contestazione inferiori a 2.000 euro, per un valore complessivo in contestazione di 18,7 milioni di euro e 17.000 con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro per un importo complessivo in contestazione di 355,9 milioni di euro.

La prima tipologia (con importo in contestazione inferiore a 2.000 euro) è definibile con il versamento dell'importo fisso di 150 euro e, dunque, ipotizzando un tasso di adesione del 30% (analogo a quello ipotizzato nella relazione tecnica al disegno di legge di cui all'Atto Senato n. 2814) è prevedibile un incasso di circa 297 mila euro.

La seconda tipologia (con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro) è definibile versando il 30% della maggiore imposta in contestazione. Ipotizzando anche in questo caso un tasso di adesione del 30% è stimabile un incasso di 32 milioni di euro.

A questi vanno aggiunti ulteriori 30.500 ricorsi in CTP su atti di liquidazione e riscossione, per un valore complessivo in contestazione di 150 milioni di euro, di cui 16.000 con importo in contestazione inferiore a 2.000, per un importo complessivo in contestazione di 12 milioni di euro e 14.500 con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro, per un importo complessivo in contestazione di 138 milioni di euro.

Non tutti i ricorsi su atti di liquidazione e riscossione possono essere definiti in via agevolata, perché non tutti riguardano l'impugnazione di un "atto impositivo", come richiesto dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011; si può, quindi, ragionevolmente stimare che un terzo dei ricorsi in esame siano interessati dalla riapertura dei termini.

Per i ricorsi con importo in contestazione inferiore a 2.000 euro, con un tasso di adesione al 30% è, dunque, prevedibile un incasso di 240 mila euro ($16.000/3 \cdot 30\% \cdot 150\text{€}$)

Per i ricorsi con importo in contestazione compreso tra 2.000 e 20.000 euro, sempre prevedendo un tasso di adesione del 30% è ipotizzabile un incasso di 13,8 milioni di euro.

L'importo totale dell'incasso stimato è, dunque, di 46,3 milioni di euro.

Si precisa che nella stima non si è tenuto conto della circostanza che la riapertura dei termini consentirà di accedere alla definizione anche ai soggetti che, pur potendo, non se ne siano avvalsi in precedenza, atteso che al momento non si conosce il dato esatto delle definizioni già perfezionate, perché è ancora pendente il termine per la presentazione delle domande.

Comma 16-ter (già Emendamento 29.84) *Tassa automobilistiche*

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita a stabilire, limitatamente all'anno 2012, che i provvedimenti regionali in materia di tasse automobilistiche, sono determinati entro il 31 dicembre 2011, invece che entro il 30 novembre del medesimo anno, facendo salvi, in tal modo, i provvedimenti già adottati dalle Regioni oltre tale ultimo termine;

Comma 16-quater (già Emendamento 29.146) *Transazioni con carte di pagamento presso impianti di distribuzione carburante.*

La disposizione proroga il termine di cui all'art. 34, comma 7 della LS n. 183/2011 per la modifica della disciplina sulle commissioni per le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti per spese inferiori ai cento euro. La norma non produce effetti sul bilancio pubblico.

Comma 16-quinquies (già Emendamento 29.114) *Deliberazione del bilancio di previsione*

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si limita a differire ulteriormente al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, già differito al 31 marzo 2012 dal Decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 2011.

Comma 16-sexies (Emendamento 29.17) Tassazione sostitutiva agevolata per i lavoratori che rientrano dall'estero

La proposta normativa in esame di fatto proroga per gli anni d'imposta 2014 e 2015 il beneficio previsto dalla legge 238/2010 (tassazione sostitutiva agevolata per i lavoratori che rientrano dall'estero), con altre modifiche relative ai requisiti di accesso alla agevolazione.

La RT al provvedimento originario (L. 238/2010) non ascrive sostanziali effetti sul gettito fiscale, infatti, poiché attualmente la tendenza annuale di rientri dei soggetti in esame appare numericamente esigua (ove non nulla), gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Pertanto, analogamente con quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria, si conferma la sostanziale assenza di minori entrate

Comma 16-septies e 16-octies (Emendamento 29.6) Reddito lavoratori dipendenti all'estero in zona di frontiera e in Paesi limitrofi.

La norma in esame dispone che, per l'anno 2012, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. L'agevolazione in esame non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è di circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a 28.000 euro e considerando l'esenzione di 6.700 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF di circa -2.050 euro per ogni lavoratore frontaliere interessato dalla norma. Nelle ipotesi previste dalla norma in oggetto si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, di circa -22,6 milioni di euro (2.050 * 11.000). Si stima inoltre una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a -1 e -0,3 milioni di euro.

L'andamento sul gettito di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

	2012	2013	2014
IRPEF	0	-22,6	0
Addizionale regionale	0	-1	0
Addizionale comunale	0	-0,3	0
Totale	0	-23,9	0

Il comma 16-octies stabilisce la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, per 24 milioni di euro nel 2013, mediante riduzione:

- di 14 milioni di euro del fondo speciale di parte corrente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero;
- di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Comma 16-decies (già Emendamento 29.146) *Bilanci tecnici delle Casse previdenziali privatizzate*

La disposizione è diretta a prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2012 il termine introdotto dall'art. 24, c. 24, del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, entro il quale gli enti previdenziali di diritto privato devono produrre bilanci tecnici aggiornati e, nel caso in cui gli stessi non rispondano ai parametri di stabilità finanziaria richiesti dalla medesima disposizione, devono adottare misure idonee al conseguimento della predetta stabilità.

Alla disposizione non possono essere associati effetti negativi diretti, in quanto l'adozione di interventi finalizzati al contenimento della spesa pensionistica risulta eventuale, a seguito di un complesso procedimento di verifica dei bilanci tecnici degli enti.

Tuttavia, la proroga, che colloca la conclusione del predetto complesso procedimento nell'ultimo trimestre del 2012, potrebbe determinare un differimento nell'entrata in vigore delle misure previste dall'art. 24, c. 24, del DL 201/2011, nel caso in cui le stesse risultassero necessarie.

Art. 29-bis (già Emendamento 29) *(Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo delle irrigazioni e La trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania)*

Viene prevista la sospensione delle azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI al fine di consentire un regolare passaggio dall'attuale governance alla nuova garantendo la disponibilità di risorse finanziarie adeguate. Viene inoltre chiarito che la gestione liquidatoria

dell'EIPLI, nelle more del suo trasferimento al nuovo soggetto individuato o costituito dalle regioni, deve assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente al fine di salvaguardarne la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. Le disposizioni sono prive di effetti finanziari negativi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

21 FEB. 2012

POSITIVO NEGATIVO

con esclusione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 25-bis e 28-bis, per le motivazioni di seguito riportate:

Articolo 25-bis. (ex emendamento 25.0300)

Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

La disposizione (em.25.0300) non può essere verificata in quanto dispone un ulteriore stanziamento a favore degli indennizzi per i beni perduti in Libia da parte di cittadini italiani, per il triennio 2012/2014 senza prevedere adeguata copertura finanziaria rispetto alle entrate già previste a legislazione vigente.

La disposizione oltre a non precisare l'onere, si basa su una copertura finanziaria già prevista dagli articoli 3 e 5 della citata legge infatti il tributo previsto dall'articolo 3 della legge n. 7/2009 è già in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014 e le relative entrate sono acquisite al bilancio dello Stato.

Articolo 28-bis (già emendamento 28.06)

Proroga delle disposizioni per l'incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

La disposizione non può essere verificata con apposita RT in mancanza di copertura finanziaria. In particolare, la conservazione in bilancio delle risorse relative all'anno 2010, pari ad 1 milione di euro, è superflua in quanto dette risorse, a seguito degli impegni assunti nel 2011, sono già conservate nel conto dei residui passivi.

Il mantenimento, invece, delle risorse relative all'anno 2011, pari ad 1 milione, necessita di apposita copertura, in quanto il comma 1-bis dell'articolo 40 del DL 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011 ha reso definitivi gli accantonamenti previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 220/2010 e conseguentemente le risorse non sussistono più in bilancio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

